

# Novità normative e tecniche in materia di bilancio

Matteo Pozzoli

ODCEC Cremona – ACB Group

22 gennaio 2018



# Agenda

- Prima di cosa sarà fatto
  - Emendamenti OIC
  - Attività futura CNDCEC
- 



# Prima di «cosa sarà fatto», cosa «è stato fatto»

- ▶ Una premessa: the house of GAAPs
- ▶ Norma di legge in materia di bilancio
- ▶ Principi contabili nazionali
  - ▶ I principi contabili nazionali emanati dall'OIC costituiscono *“la codificazione delle migliori prassi operative preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili”* [...]. I principi contabili nazionali disciplinano: *“la necessaria declinazione pratica, ivi compresa la descrizione delle possibili casistiche, di norme di carattere generale che, per loro intrinseca natura e finalità (quali ad esempio quelle relative ai principi della rilevanza e della sostanza economica), recano criteri generali e non una descrizione di dettaglio che, inevitabilmente, non potrebbe essere esaustiva delle diverse fattispecie e dei fatti gestionali a cui sono rivolte. Analogamente, i principi contabili nazionali potranno fornire elementi applicativi ed indicazioni per aspetti specifici di carattere tecnico riguardanti, ad esempio, le operazioni di copertura, il costo ammortizzato e l'attualizzazione [...].”*
- ▶ Prassi operative e/o documenti di categoria, per es., documenti Assirevi, Assonime, CNDCEC/Confindustria, CNDCEC, etc.

# Documenti CNDCEC nel 2017

- ▶ **CNDCEC e Confindustria. Documento “Problematiche e soluzioni operative per il passaggio alle disposizioni del D.Lgs. 139/2015 e ai Principi contabili nazionali”** (29 marzo 2017). Il documento assisteva le società nella fase del passaggio alle nuove disposizioni. Gli argomenti presi in esame comprendono anche: il trattamento degli effetti derivanti dal cambiamento dei principi contabili; l’informativa comparativa alla luce delle modifiche apportate; l’adeguamento degli schemi di bilancio (con l’esame del trattamento della cancellazione dagli schemi delle azioni proprie e dell’area straordinaria); l’eliminazione (e la non eliminazione) delle spese di ricerca e pubblicità; la prima adozione del costo ammortizzato; gli strumenti finanziari derivati, le disposizioni specifiche per piccole società e micro-imprese
- ▶ **CNDCEC. Documento “Società cooperative: i bilanci dopo il D.Lgs.139/2015”** (4 maggio 2017). Il contributo - segue il lavoro più generale elaborato dal CNDCEC con Confindustria - considera le specifiche tematiche di interesse delle società cooperative emerse in seguito alla pubblicazione del più volte citato D.Lgs. 139/2015. Il contributo esamina, quindi, considerando anche i pronunciamenti del Ministero dello Sviluppo Economico, tematiche quali: la predisposizione del bilancio da parte delle microcooperative; gli schemi e l’informativa di bilancio; l’impatto derivante dall’introduzione delle nuove norme sul patrimonio netto; l’eliminazione dell’aera straordinaria e i riflessi di tale modifica sulla determinazione dei ristorni; e, la contabilizzazione del prestito sociale



# Documenti CNDCEC nel 2017

- **Aspetti metodologici della valutazione delle partecipazioni (al fair value) nel bilancio separato redatto in conformità agli IAS/IFRS** (3 agosto 2017). Il documento –pubblicato anche alla luce delle nuove previsioni dell'IFRS 9, che non prevedranno più la valutazione delle partecipazioni in società non quotate al costo storico, si concentra sui metodi di valutazione delle partecipazioni al *fair value*, fornendo casi operativi sull'applicazione del metodo dei multipli di mercato e del metodo dei flussi di cassa attualizzati (DCF). Sono proposte considerazioni anche in merito all'applicabilità alle realtà ITA GAAP
- **CNDCEC e Confindustria. Patrimonio netto** (20 dicembre 2017). Il contributo esamina la tematica del patrimonio netto, partendo dalla prospettiva contabile e trattando anche talune connesse tematiche fiscali e societarie. Tra gli argomenti sviluppati vi sono: la conversione dei prestiti obbligazionari; la movimentazione delle riserve; le operazioni con i soci quali la rinuncia dei crediti e i finanziamenti soci; le azioni proprie.



# La gerarchia delle fonti nei Principi contabili nazionali (Bozza OIC 11)


- ▶ La Bozza di OIC 11, riprendendo uno schema già noto agli IFRS, prevede che nel momento in cui non sia rinvenibile nei principi contabili dell'OIC il trattamento contabile per la rappresentazione di uno specifico fatto o evento, occorre riferirsi in via gerarchicamente decrescente a:
  - ▶ in via analogica, le norme tecniche di principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi
  - ▶ i postulati di bilancio
- ▶ È introdotto formalmente il concetto di “politica contabile”, quale modalità di applicazione delle regole contabili applicabili, anche alla luce di quanto sopra indicato
- ▶ Il tema del raccordo tra postulati di bilancio e framework internazionali è lasciato “sospeso” in attesa della pubblicazione delle Motivazioni

# La clausola generale e la gradazione delle norme

- ▶ La clausola generale (art.2423, co.5) resta evidentemente sempre presente
- ▶ La norma, tuttavia, non è «applicabile» dalle micro-imprese (art.2435-ter, co.3)
- ▶ L'applicazione della deroga (e strumenti finanziari derivati, di cui all'art.2426, co.1, n.11-bis) potrebbe sembrare dubbia dalla lettura del nuovo art.2435-ter
- ▶ L'OIC 11 non si occupa di questa tematica, probabilmente in quanto tema interpretativo di natura giuridica
- ▶ Il documento sul Patrimonio netto del CNDCEC rileva che «[...] non appare chiaro se una micro-impresa, qualora volontariamente decida di non avvalersi degli esoneri previsti dall'art. 2435-ter, comma 2, c.c. e dall'art. 2435-bis, c.c., e pertanto scelga di redigere il bilancio in forma ordinaria ai sensi degli artt. 2423 e ss., c.c., possa contabilizzare gli strumenti finanziari derivati al *fair value*. Ciò sembrerebbe possibile se si considera che lo spirito della legge era quello di evitare di imporre alle microimprese una serie di oneri eccessivi rispetto alla loro ridotta dimensione quale, in particolare, la contabilizzazione dei derivati al *fair value*. Tuttavia qualora sia la stessa micro-impresa ad optare per il bilancio ordinario dovrebbe riconoscersi alla stessa la possibilità di adottare tutte le pertinenti previsioni, tra cui quella di contabilizzare i derivati al *fair value* [...]»



# Postulati



Prudenza

Competenza

Costanza nei  
criteri di  
valutazione

Comparabilità

Rappresent.  
sostanziale

Neutralità

Prospettiva  
continuità  
aziendale

Rilevanza



# Continuità aziendale

- ▶ OIC ricorda che il bilancio redatto con le norme del codice civile è predisposto nell'assunzione dell'esistenza della continua aziendale e che una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle situazioni di scioglimento di cui all'art.2484, c.c.
- ▶ Come novità rispetto al passato, si recita che gli amministratori, acquisite tutte le informazioni sulla esistenza della continuità, verificano se in un arco temporale futuro di almeno dodici mesi dalla data di chiusura dell'esercizio intervenga o sia probabile che intervenga una delle cause di scioglimento, tenendone, nel caso, conto nella redazione del bilancio
  - ▶ alcuni esempi potrebbero essere l'interruzione del processo di ammortamento dei macchinari, la valutazione ai valori di liquidazione per le attività e di estinzione per le passività, la maggiore accortezza nella determinazione di eventuali test di verifica sulla riduzione durevole di valore delle immobilizzazioni
- ▶ Le nuove disposizioni sulla continuità aziendale devono essere coordinate con le altre norme specifiche in materia: OIC 29, Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la chiusura dell'esercizio, con riferimento ai fatti successivi che possono influire sulla continuità aziendale (OIC 29, par.59, lett.c); e trattamento del bilancio in fase «pre-liquidatoria» (OIC 5, Bilanci di liquidazione)

# Rilevanza

- ▶ Parte della dottrina riteneva che questo fosse già insito nella disciplina della redazione del bilancio
- ▶ Il legislatore ha riconosciuto in via non ambigua il principio, riferendolo a tutto il processo di contabilizzazione (rilevazione, valutazione, presentazione e informativa), nonostante che il legislatore comunitario lasciasse la possibilità di estenderlo anche ai soli aspetti di presentazione e informativa
- ▶ *Portata del postulato*: il documento OIC afferma che “[u]n’informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell’informazione di bilancio sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio”
- ▶ *Accezione*: il postulato concerne sia gli elementi quantitativi che quelli qualitativi
- ▶ *Trasparenza informativa*: la trasparenza informativa richiede, poi, che la disapplicazione consapevole di una norma contabile (codice civile o principi contabili) debba avere un effetto irrilevante e debba essere spiegata nella nota integrativa
- ▶ I documenti stessi dell’OIC forniscono utili indicazioni in merito alla (non) applicazione di talune previsioni che potrebbero rivelarsi eccessivamente onerose soprattutto per le società di minori dimensioni; per es., costo ammortizzato, per il quale l’OIC 15, Crediti, e l’OIC 19, Debiti, contengono una serie di indicazioni e semplificazioni



# I temi degli emendamenti

- ▶ OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO D'ESERCIZIO
- ▶ OIC 13 - RIMANENZE
- ▶ OIC 16 - IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI
- ▶ OIC 17 - BILANCIO CONSOLIDATO E METODO DEL PATRIMONIO NETTO
- ▶ OIC 19 - DEBITI
- ▶ OIC 21 - PARTECIPAZIONI
- ▶ OIC 24 - IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI
- ▶ OIC 25 - IMPOSTE SUL REDDITO
- ▶ OIC 29 - CAMBIAMENTI DI PRINCIPI CONTABILI, CAMBIAMENTI DI STIME CONTABILI, CORREZIONE DI ERRORI, FATTI INTERVENUTI DOPO LA CHIUSURA DELL'ESERCIZIO
- ▶ OIC 32 - STRUMENTI FINANZIARI DERIVATI



# OIC 12 – Schemi di bilancio. Rettifiche di ricavi

- ▶ **A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni**
- ▶ 50. *Le rettifiche di ricavi ~~di competenza dell'esercizio~~ sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ~~sono~~ rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".*

# OIC 12 e OIC 25 – Imposte anticipate

## OIC 12 - COMPOSIZIONE E SCHEMI DEL BILANCIO DI ESERCIZIO

### SCHEMA DI STATO PATRIMONIALE

#### **Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

35. Di seguito si riporta lo schema di stato patrimoniale secondo la disciplina dell'articolo 2435-bis del codice civile:

- A. Crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata;
- ... OMISSIS ...
- C. Attivo circolante;
- I. Rimanenze
- II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate
- ... OMISSIS ....

## OIC 25 – IMPOSTE SUL REDDITO

### CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI

#### **Bilancio in forma abbreviata (art. 2435-bis c.c.) e bilancio delle micro-imprese (art. 2435-ter c.c.)**

30. Ai sensi dell'articolo 2435-bis del codice civile, nel bilancio in forma abbreviata "lo stato patrimoniale comprende solo le voci contrassegnate nell'art. 2424 con lettere maiuscole e con numeri romani". Pertanto, in detto bilancio, le voci CII 5-bis "crediti tributari" e CII 5-ter "imposte anticipate" sono espone nell'attivo dello stato patrimoniale sotto la voce CII "Crediti"; la voce B2 fondo "per imposte, anche differite" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce B "Fondi per rischi e oneri" e la voce D12 "debiti tributari" è esposta nel passivo dello stato patrimoniale sotto la voce D "Debiti". Nella voce CII Crediti, si fornisce indicazione separata delle imposte anticipate.

# OIC 19 – Eliminazione OIC 6 - Operazioni di ristrutturazione del debito

## ELIMINAZIONE CONTABILE

«73. La società elimina in tutto o in parte il debito dal bilancio quando l'obbligazione contrattuale e/o legale risulta estinta per adempimento o altra causa, o trasferita. L'estinzione di un debito e l'emissione di un nuovo debito verso la stessa controparte determina l'eliminazione contabile se i termini contrattuali del debito originario differiscono in maniera sostanziale da quelli del debito emesso. Quando, in costanza del medesimo debito, vi sia una variazione sostanziale dei termini contrattuali del debito esistente o di parte dello stesso, attribuibile o meno alla difficoltà finanziaria del debitore (cfr. le fattispecie di ristrutturazione del debito di cui all'OIC 6-Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito), contabilmente si procede all'eliminazione del debito originario con contestuale rilevazione di un nuovo debito.

73A. La data dalla quale si rilevano gli effetti dell'eliminazione contabile coincide con il momento a partire dal quale l'accordo (cfr. Appendice A – Operazioni di ristrutturazione del debito) diviene efficace tra le parti. Ad esempio nei casi di ristrutturazione del debito la data coincide:

- a) in caso di concordato preventivo ex art. 161 l.f., con la data in cui il concordato viene omologato da parte del Tribunale;
- b) in caso di accordo di ristrutturazione dei debiti ex art. 182-bis l.f., con la data in cui l'accordo viene pubblicato presso il Registro delle Imprese; laddove l'accordo prevede che la sua efficacia sia subordinata all'omologa da parte del Tribunale, la data della ristrutturazione coincide con il momento dell'omologa;
- c) in caso di piano di risanamento attestato ex art. 67, comma 3, lettera d) l.f., qualora risulti formalizzato un accordo con i creditori, con la data di adesione dei creditori.

Se la data in cui l'accordo diviene efficace ricade tra la data di chiusura dell'esercizio e la data di formazione del bilancio, nel progetto di bilancio dell'esercizio in chiusura viene fornita adeguata informativa sulle caratteristiche dell'operazione e sui potenziali effetti patrimoniali e economici che essa produrrà negli esercizi successivi.

# OIC 19 – Eliminazione OIC 6 - Operazioni di ristrutturazione del debito

## «Società che applicano il criterio del costo ammortizzato»

73B. Per le società che applicano il metodo del costo ammortizzato, Quando interviene l'eliminazione contabile del debito, il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito segue le regole di rilevazione iniziale dei debiti valutati al costo ammortizzato e soggetti ad attualizzazione. La differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario costituisce un utile o una perdita da rilevare a conto economico nei proventi o negli oneri finanziari e i costi di transazione sono rilevati a conto economico come parte dell'utile o della perdita connessa all'eliminazione. Quando non interviene l'eliminazione contabile del debito, si applica il paragrafo 61. In tal caso, i costi di transazione sostenuti rettificano il valore contabile del debito e sono ammortizzati lungo la durata del debito.

## Società che non applicano il criterio del costo ammortizzato

- ▶ 73C. Per le società che non applicano il metodo del costo ammortizzato, i costi di transazione sono imputati a conto economico nell'esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell'ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l'ultimo valore contabile del debito originario. I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.
- ▶ Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito[...]. Al termine di ciascun esercizio successivo alla rilevazione iniziale, i risconti attivi iscritti sono addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti lungo la vita residua del debito ed è valutata la loro recuperabilità.



# OIC 21 PARTECIPAZIONI

## **RILEVAZIONE INIZIALE**

*«21 A) Nel caso in cui il pagamento sia differito a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul mercato, per operazioni simili o equiparabili, le partecipazioni sono iscritte in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti»*



# OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

## **CLASSIFICAZIONE E CONTENUTO DELLE VOCI**

*«33. Nella voce D) 18) d) sono incluse le variazioni positive di fair value degli strumenti finanziari derivati non di copertura computate in sede di valutazione successiva e al momento dell'eliminazione contabile del derivato, gli utili derivanti dalla componente inefficace della copertura nell'ambito di una copertura dei flussi finanziari, le variazioni positive derivanti dalla valutazione dell'elemento coperto e le variazioni positive derivanti dalla valutazione dello strumento di copertura nell'ambito di una copertura di fair value come disciplinato dai paragrafi 78-79 e 107 e la variazione positiva del valore temporale come disciplinato ai paragrafi 80 e 88»*

*Stesso discorso per i minus-valori generati*



# Patrimonio netto

- ▶ È un documento di prassi operativa, che non introduce regole nuove, ma fornisce indicazioni operative e interpretazioni professionali anche su:
  - ▶ Capitale: aumenti e riduzione del capitale; conversione dei prestiti obbligazionari
  - ▶ Riserve: classificazione; cambiamenti di principi e correzioni; riserva per operazioni di copertura
  - ▶ Operazioni tra società e soci: rinuncia del credito; finanziamenti soci infruttiferi
  - ▶ Operazioni sulle azioni proprie
  - ▶ Nota integrativa
  - ▶ Disposizioni sulle società di minori dimensioni

**GRAZIE PER L'ATTENZIONE !!!**

